

COPIA



COMUNE DI SALERNO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE N. 40

Seduta
del giorno **28.12.2007**

N. **57** ___ del Registro

Oggetto: Aliquota imposta comunale sugli immobili – deliberazione di G.C. n° 1515 del 30.11.2007.

L'anno duemila **sette** ___, addì **ventotto** ___ del mese di **dicembre** ___ alle ore **09.50** ___
in Salerno, nella consueta sala delle adunanze del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato
previ avvisi in data **21.12.2007** e, notificati a norma di legge.

Sono presenti ed assenti i signori:

| | | P | A | | | P | A |
|-----------------|------------|---|---|----------------|----------------|---|---|
| 1) DE LUCA | Vincenzo | | | 22) SORRENTINO | Luca | | |
| 2) BARBIROTTI | Dario | | | 23) AVAGLIANO | Amedeo | | |
| 3) BUONAIUTO | Alfonso | | | 24) TOMEIO | Francesco | | |
| 4) COSCIA | Giovanni | | | 25) GALDI | Domenico | | |
| 5) CARRANO | Anonio | | * | 26) ANDRIA | Alfonso | | |
| 6) LIGUORI | Corrado | | | 27) CICCONE | Romano | | |
| 7) GUARIGLIA | Antonio | | | 28) STASI | Pietro Damiano | | |
| 8) LANDOLFI | Nicola | | | 29) CASCONE | Luca | | |
| 9) AMOROSO | Pasquale | | | 30) VENTRE | Carmelo | | |
| 10) BONADIES | Giannicola | | | 31) FERRARA | Alessandro | | |
| 11) DE GENNARO | Mario | | | 32) FALCONE | Gaetana | | |
| 12) SENATORE | Anna | | | 33) FEZZA | Vilma | | |
| 13) AMODIO | Camillo | | | 34) MORRONE | Fausto | | |
| 14) MILITE | Claudio | | | 35) PETILLO | Marco | | |
| 15) FERRAIOLI | Raffaele | | | 36) RENIS | Giovanni | | |
| 16) DELLA VALLE | Raffaele | | | 37) MAROTTA | Antonio | | * |
| 17) CRISCITO | Pasquale | | | 38) PIERRO | Antonio | | |
| 18) SIANO | Alfonso | | | 39) ZITAROSA | Giuseppe | | |
| 19) BASSO | Giovanni | | | 40) CELANO | Roberto | | |
| 20) CRISCUOLO | Gaetano | | | 41) DE FEO | Ortensio | | |
| 21) VENTURA | Domenico | | | | | | |

Presenti ___ **39** ___

Assenti ___ **02** ___

Presiede il Presidente **LIGUORI**

Partecipano alla seduta il Segretario Generale f.f. **MAROTTA** e gli Assessori **AVOSSA, CALABRESE, CONFORTI, DE MAIO, DE PASCALE, GUERRA, FIORE, MARAIO, PICARONE, VALIANTE.**

Si attesta la copertura finanziaria della presente deliberazione sul seguente capitolo che presenta la necessaria disponibilità: _____

Il Ragioniere Capo

Sulla relazione dell'Assessore PICARONE;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con Decreto Legislativo n. 504 del 30/12/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, è stata istituita l'imposta Comunale sugli Immobili;

RICHIAMATO il regolamento comunale, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n.18 del 10/05/2001, che disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;

TENUTO CONTO che la L. n.296/2007 (legge Finanziaria per il 2007), ha stabilito che la competenza per l'approvazione delle aliquote per l'ICI e' del Consiglio Comunale;

VISTO il comma 169 dell'articolo unico della legge finanziaria 2007, il quale stabilisce che le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza vengono approvate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Uditi gli interventi riportati nel resoconto integrale della seduta (deliberazione n° 51), tra cui quello del Consigliere COSCIA, il quale illustra l'emendamento proposto dall'Assessore PICARONE, così come di seguito :

- La legge finanziaria per il 2008 con il comma 5 dell'art.1 introduce i commi 2-bis e 2-ter all'art.8 del decreto legislativo 30-12-1992, n.504. Con la nuova normativa viene aumentata la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e precisamente viene stabilito:

"2-bis Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all'1,33 per mille della base imponibile di cui all'articolo 5. L'ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

2-ter. L'ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9".

Inoltre, sono scaduti i termini previsti con la delibera consiliare n. 48 del 1-10-2007 per la revisione del classamento. In considerazione dell'elevato numero dei contribuenti per i quali si dovrebbe procedere d' Ufficio all'attivazione dei provvedimenti per l'attribuzione della nuova rendita catastale e per l'emissione degli avvisi di accertamento ed, anche, del complesso iter per la definizione della pratica di accatastamento si ritiene opportuno prorogare i termini stabiliti con la deliberazione suindicata.

Per le motivazioni suindicate sostituire l'ultimo periodo del punto 1) del dispositivo della proposta di deliberazione depositata agli atti del C.C. nel seguente testo:

“Stabilire che per l'unità immobiliare adibita dal soggetto passivo ad abitazione principale, la detrazione è fissata nella misura di € 103.29 in ragione annua. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale spetta, con esclusione di quelle appartenenti alle categorie A1, A8 ed A9, una ulteriore detrazione pari all'1,33 per mille della base imponibile fino alla concorrenza di € 200 euro. La detrazione è proporzionale al periodo dell'anno in cui si è protratta la destinazione ad abitazione principale e nel caso di più soggetti aventi diritto alla detrazione spetta a ciascuno di essi in misura proporzionale. La detrazione e l'ulteriore detrazione non si estendono alle unità immobiliari concesse in comodato gratuito.

Aggiungere il seguente punto nel dispositivo della predetta proposta di deliberazione :

“ Fermo restando quant'altro disposto con la delibera consiliare n. 48 del 1-10-2007, stabilire - come stabilisce che il perfezionamento della definizione agevolata avviene mediante la presentazione all'Agenzia del Territorio/Comune degli atti di attribuzione/aggiornamento della rendita catastale di cui al D.M. 701/1994 (DOCFA), da effettuarsi entro il termine perentorio del 31 marzo 2008, ed il pagamento in autoliquidazione entro il 30 aprile 2008 della somma dovuta.”

Ritenuto , alla stregua di quanto sopra indicato , di procedere all'approvazione delle aliquote;

Visto il parere favorevole della competente Commissione Consiliare Permanente ;

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Direttore del settore Ragioneria;

Il Presidente LIGUORI, pone in votazione la proposta di deliberazione nel testo integrato dall'emendamento sopra riportato :

Con voti n° 34 favorevoli, n° 5 contrari (CELANO,DE FEO,MORRONE,PIERRO,ZITAROSA), espressi per appello nominale dai n° 39 Consiglieri presenti e votanti .

DELIBERA

a) Di approvare – come approva – dall'anno 2008 le aliquote nelle misure sottoelencate :

1) L'aliquota del 5,50 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie, a proprietà indivisa, per l'unità immobiliare adibita direttamente ed esclusivamente ad abitazione principale, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica.

➤ L'aliquota ridotta del 5,50 per mille si applica anche alle pertinenze, quali la soffitta e la cantina, classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 o C/7.

L'aliquota ridotta del 5,50 per mille per le pertinenze compete con le seguenti limitazioni :

- Ad una sola pertinenza classificata o classificabile nella categoria catastale C/2;
- Ad una sola pertinenza classificata o classificabile nella categoria catastale C/6 o C/7;
- Il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione principale nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, sulla pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
- L'aliquota ridotta si applica alla pertinenza con la rendita catastale più elevata.

- Sono considerate abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta, quelle concesse dal proprietario o dal titolare del diritto reale di godimento in uso gratuito a parenti ed affini entro il 2° grado.
L'aliquota ridotta per il comodato gratuito compete alle seguenti condizioni:
 - Per una sola unità immobiliare e con la esclusione delle pertinenze;
 - Che l'immobile sia utilizzato esclusivamente come abitazione principale;
 - Che l'immobile sia classificato nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6;
 - I parenti o affini vi dimorino stabilmente e ciò sia comprovato anche dalla residenza anagrafica e per il periodo di effettiva residenza.

- Stabilire che per l'unità immobiliare adibita dal soggetto passivo ad abitazione principale, la detrazione è fissata nella misura di € 103.29 in ragione annua. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale spetta, con esclusione di quelle appartenenti alle categorie A1, A8 ed A9, una ulteriore detrazione pari all'1,33 per mille della base imponibile fino alla concorrenza di € 200 euro. La detrazione è proporzionale al periodo dell'anno in cui si è protratta la destinazione ad abitazione principale e nel caso di più soggetti aventi diritto alla detrazione spetta a ciascuno di essi in misura proporzionale. La detrazione e l'ulteriore detrazione non si estendono alle unità immobiliari concesse in comodato gratuito. (così come emendato)

2) L'aliquota del 6,00 per mille, per le unità immobiliari rientranti nelle seguenti categorie catastali:

- A2 - Abitazioni di tipo civile;
- A3 - Abitazioni di tipo economico
- A4 - Abitazioni di tipo popolare;
- A5 - Abitazioni di tipo ultrapopolare;
- A6 - Abitazioni di tipo rurale;

concesse in locazione con contratti di locazione agevolati ad uso abitativo conformi a quelli definiti dall'Accordo Territoriale per il Comune di Salerno stipulato dalle organizzazioni provinciali dei proprietari e degli inquilini in data 4 agosto 1999, in applicazione del disposto dall'art. 2, comma 3, Legge n. 431/98 e D. M. del 30-12-2002 pubblicato sulla G.U. dell'11-4-2003;

Per beneficiare dell'aliquota ridotta del 6,00 per mille i contribuenti debbono presentare al Comune di Salerno - Servizio ICI - nei termini di scadenza previsti per la presentazione della dichiarazione ICI, una specifica istanza/dichiarazione, con allegata copia del contratto di locazione munito degli estremi di registrazione.

Tale aliquota sarà applicata in misura proporzionale ai mesi dell'anno nei quali si è protratta l'efficacia del contratto di locazione. A tal fine il mese durante il quale l'efficacia del contratto si è protratta per almeno quindici, giorni è computato per intero;

3) L'aliquota del 9,00 per mille, per le unità immobiliari classificate nella categoria catastale A, con esclusione della categoria A/10, non locate, tenute a disposizione. Tale aliquota è applicata per anno solare, in misura proporzionale ai mesi dell'anno nei quali si è protratta tale situazione;

4) L'aliquota del 7,00 per mille, per tutti gli altri immobili diversi da quelli indicati ai precedenti punti 1), 2), e 3);




- b) Fermo restando quant'altro disposto con la delibera consiliare n. 48 del 1-10-2007, stabilire - come stabilisce che il perfezionamento della definizione agevolata avviene mediante la presentazione all'Agenzia del Territorio/Comune degli atti di attribuzione/aggiornamento della rendita catastale di cui al D.M. 701/1994 (DOCFA), da effettuarsi entro il termine perentorio del 31 marzo 2008, ed il pagamento in autoliquidazione entro il 30 aprile 2008 della somma dovuta." (*così come emendato*)
- c) Mandare al Settore Ragioneria ed al Servizio ICI per i provvedimenti di competenza.

SETTORE RAGIONERIA

Visto per la regolarità tecnica, secondo il parere espresso nella parte narrativa, nonché per la regolarità contabile della presente proposta di deliberazione.

IL RAGIONIERE CAPO



Parere favorevole in ordine alla legittimità del presente atto, ai sensi dell'art. 96 dello Statuto Comunale, sulla base dei pareri tecnico e contabile espressi.

Il Segretario Generale f.f.

